



# COMUNE DI VIGNATE

Città Metropolitana di Milano

CODICE 11127

DELIBERA di  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 13**

DEL 26/04/2023

DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DEFINIZIONE  
DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO - ANNO 2023.

Sessione **ORDINARIA**  
Seduta **PUBBLICA**  
Convocazione **PRIMA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **21:05**, presso la Sala del Consiglio Comunale di via Roma, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo	Carica	Presente	Assente
1	GOBBI PAOLO	Sindaco	X	
2	ANELLI NICCOLO'	Consigliere	X	
3	OLIVERI FEDERICA	Consigliere	X	
4	BRIOSCHI FABRIZIO	Consigliere	X	
5	SCHIANTARELLI SILVIA	Consigliere	X	
6	VERGANI EMILIO	Consigliere	X	
7	BEKKALI YOUNES	Consigliere	X	
8	MENNI FEDERICA	Consigliere	X	
9	GOTTI CLAUDIA	Consigliere	X	
10	BOSCARO DIEGO	Consigliere	X	
11	SARTORI MARGHERITA MARIA	Consigliere	X	
12	COSTA ROBERTO	Consigliere		X
13	CALVI DANIELE	Consigliere	X	

Totale 12 1

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Francesca Lo Bruno la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gobbi Paolo, Sindaco pro tempore - dichiara aperta la seduta per trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO - ANNO 2023.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco come da processo verbale

Udito l'intervento del Consigliere Boscaro come da processo verbale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto di come la presente Amministrazione abbia approvato con deliberazione n. 12 del 29.05.2020 il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adeguandolo alle vigenti disposizioni normative, sostituendo *in toto* il precedente Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 28.04.2014, successivamente modificato ed integrato dalle deliberazioni di C.C. n. 6 del 20.02.2017 e n. 74 del 23.12.2019;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

Dato atto che il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e' stato adeguato integrandolo/modificandolo in coerenza con la novellata disciplina normativa di cui sopra, con deliberazione di C.C. n.26 del 30.06.2021.

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Tenuto conto che :

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Dato atto che il Comune di Vignate, svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore Cem Ambiente Spa (pec prot.n.6292 del 07/04/2022), il PEF "grezzo" ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF.

Preso atto che il PEF MTR-2 per il periodo 2022- 2025 è stato approvato con Deliberazione di C.C. nr.14 del 28/04/2022, rettificata con Deliberazione di C.C. n. 22 del 30/05/2022 per la sola annualità 2025, in quanto, per mero errore materiale, non era stato caricato nel tool di ARERA il parametro di recupero produttività Xa, il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 1.164.629,00 ;

Considerato che lo stesso in data 23/06/2022, Prot.n.2022-53799, è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tutto ciò premesso,

Richiamato il PEF 2022-2025 allegato alla deliberazione nr. 14 del 28/04/2022, così come rettificata dalla deliberazione di C.C. n. 22 del 30/05/2022 di cui è parte integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di gestione, secondo il modello ARERA.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale nr. 23 del 30/05/2022 di INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL COMUNE DI VIGNATE PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALL. A ALLA DELIBERAZIONE 15/2022/R/RIF, ARERA) con la quale il Comune di Vignate si è posizionato all'interno dello schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti, oltre che il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Preso atto che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti ove presenti, sia dai Comuni;

Ritenuto di procedere con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2023;

Atteso che il comma 650 e 651 della legge n. 147/2013 con cui si dispone che la Tari e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria, il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 158 del 24/04/1999 (metodo normalizzato), ovvero definisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dalle tabelle 1,2,3 e 4 del citato D.P.R. n.158/1999;

Rilevata pertanto la necessita di assumere quale base di calcolo, il Piano finanziario allegato alla deliberazione nr. 14 del 28/04/2022, così come rettificato dalla deliberazione di C.C. n. 22 del 30/05/2022;

Ritenuto, pertanto per tutto quanto sopra espresso, di dover provvedere alla determinazione delle tariffe TARI anno 2023 per le utenze Domestiche e Non Domestiche al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2023;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla riscossione delle prime due rate del tributo TARI, a titolo di acconto, sulla base delle tariffe dell'anno 2022 e alla riscossione della terza rata calcolata a conguaglio sulle tariffe approvate con il presente provvedimento;

Ritenuto opportuno stabilire le scadenze per il pagamento della TARI 2023 come segue:

- 1a rata e rata unica entro il 30/06/2023
- 2a rata entro il 30/09/2023
- 3a rata entro il 09/12/2023

Visti:

- l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Visti:

- lo Statuto del Contribuente, L 212/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario-Tributi di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economica finanziaria (Prot.n. 5363 del 13/04/2023), rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, in allegato;

Con voti resi nei modi e nelle forme di legge, come di seguito:

favorevoli n 9

astenuti n 3 (Boscaro, Sartori, Calvi)

contrari n.0

## DELIBERA

Per le motivazioni e nelle risultanze di cui in narrativa e qui date per integralmente riportate e trascritte:

1. di dare atto che il Piano finanziario Metodo Tariffario Rifiuti della componente TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 28/04/2022, così come rettificata dalla deliberazione di C.C. n. 22 del 30/05/2022, per l'anno 2023 prevede costi complessivi per € 1.164.629,00, di cui € 544.572,00 per Costi Variabili ed € 620.057,00 per Costi Fissi;
2. ricordato che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) determinate sulla base del su citato Piano Finanziario redatto secondo i principi ARERA, con effetto dal 01.01.2023, come da prospetto allegato (All. A Tariffe UD e UND);
4. di dare atto che sull'importo della Tassa Rifiuti TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città' Metropolitana di Milano;
5. di stabilire le scadenze per il pagamento del tributo TARI 2023 come di seguito indicate:
  - 1a rata e rata unica entro il 30/06/2023
  - 2a rata entro il 30/09/2023
  - 3a rata entro il 09/12/2023
6. Ricordato che con la delibera di Consiglio Comunale nr. 23 del 30/05/2022 si e' proceduto all'INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL COMUNE DI VIGNATE PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALL. A ALLA DELIBERAZIONE 15/2022/R/RIF, ARERA) con la quale il Comune di Vignate si è posizionato all'interno dello schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
7. di prendere atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 ed art. 147bis D.Lgs. 267/2000 s.m.i., oltre al parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente;
9. di demandare al Responsabile di Settore tutti gli adempimenti consequenziali tra cui quello di inoltrare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale del Federalismo fiscale, entro il termine di cui al D.L. 34.2019 (conv. in L. 58.2019);

Successivamente con voti resi nei modi e nelle forme di legge, come di seguito:

favorevoli n 9

astenuti n 3 (Boscaro, Sartori, Calvi)

contrari n.0

## DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Gobbi Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Lo Bruno Francesca